

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO, ANTIQUARIATO. COLLEZIONISMO ED HOBBISTICA, MERCATINO PRODOTTI TIPICI ED ARTIGIANATO DENOMINATA “MERCATINO DI VIA DEI CORALLI” ANNO 2023.

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'avviso pubblico	3
Art. 2 Aree di svolgimento e numero di banchi massimi consentiti	3
Art. 3 Periodo di Svolgimento	4
Art. 4 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.	4
Art. 5 Divieto di cessione del contratto e subappalto:	5
Art. 6 Oneri economici della concessione:	6
Art. 7 Principali oneri a carico dell'aggiudicatario e obblighi del Comune:	6
Art. 8 Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta:	9
Art. 9 Regime di inadempienza	10
Art. 10 Revoca della concessione e penali	10
Art.11.- Oneri diversi a carico dell'organizzatore	11
Art. 12. Esenzione dalla responsabilità solidale	11
Art. 13. Osservanza della normativa sulla sicurezza	11
Art. 14 - Polizza assicurativa	11

Art. 1. Oggetto dell'avviso pubblico

Il fine della mostra mercato è quello di valorizzare e promuovere il contesto locale e le attività culturali, sociali ed economiche e contempla aspetti aggregativi, culturali, artigianali, tradizionali, turistici e commerciali.

L'oggetto dell'avviso pubblico è l'individuazione di un unico soggetto promotore ed organizzatore al quale affidare, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, l'allestimento, la realizzazione e la gestione del mercatino di via dei Coralli e la relativa concessione di suolo pubblico.

La mostra mercato, antiquariato, collezionismo ed hobbistica, mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "Mercatino di Via dei Coralli", si terrà in Montalto Marina, in via dei Coralli, nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di giugno, luglio ed agosto e settembre a partire dal 1 giugno sino al 15 settembre 2023 con una occupazione di suolo pubblico di 120 mq;

L'orario di apertura è fissato dalle ore 17:00 alle ore 24:00;

La partecipazione al presente bando e' da intendersi in via unitaria per tutto il periodo e per tutti gli spazi indicati negli articoli successivi, non e' possibile la partecipazione parziale per singoli spazi o per frazioni di periodo.

Il mercatino verrà autorizzato con Determinazione del Funzionario Responsabile a conclusione dell'aggiudicazione del presente avviso pubblico.

La gestione dell'organizzazione, lo svolgimento e la promozione dell'iniziativa non comporterà oneri per l'Amministrazione Comunale, ovvero l'aggiudicatario si farà carico di tutte le imposte, le utenze, le spese per le autorizzazioni e quant'altro come indicato.

Art. 2. Aree di svolgimento e numero di banchi massimi consentiti

L'area pubblica adibita all'attività commerciale della mostra mercato è individuata in Montalto di Castro in via dei Coralli come meglio specificato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A) .

I posteggi delle dimensioni di mt. 3,00 X 3,00, il cui numero è pari a 20 (venti) saranno dislocati secondo uno specifico progetto della mostra mercato presentato dai soggetti organizzatori partecipanti all'avviso, che dovrà, tra l'altro, tenere conto del contesto edilizio urbano in cui si inseriscono i posteggi e dovrà proporre una qualificata tipologia di arredo urbano, con interventi, dove necessari, di riqualificazione e manutenzione dell'area. La suddetta mostra mercato prevede posteggi senza strutture fisse. L'allestimento dovrà essere omogeneo così da garantire un'immagine coordinata a tutta l'iniziativa.

I vincoli per la localizzazione dei posteggi sono fissati nell'area a disposizione tassativamente individuata, come da allegata planimetria (Allegato A). La superficie complessiva della mostra mercato non dovrà superare quella indicata nella suddetta planimetria ad esclusione delle corsie che dovranno avere una larghezza non inferiore a mt 2,50 e delle altre aree riservate al pubblico.

Il posizionamento delle strutture di vendita e la loro disposizione planimetrica dovrà essere conforme a quanto indicato nell' allegata planimetria e/o comunque concordata con l'Amministrazione per ciascuna area. Le suddette dimensioni potranno essere modificate ulteriormente in riduzione, e/o in aumento fino al massimo di cui sopra in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta qualora dovessero insorgere problematiche legate alla circolazione per un corretto piano di evacuazione e di soccorso ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area Tecnica e del Comandante della Polizia Locale. Le attività di vendita ed esposizione dovranno avvenire comunque esclusivamente all'interno delle aree concesse.

Le strutture di vendita dovranno essere dedicati esclusivamente alla commercializzazione dei sotto elencati prodotti:

- Antiquariato, antiquariato minore e da collezione, antiquariato d'epoca
- Arte, antica, moderna, contemporanea e sacra

Allegato 1)

- Artigianato e oggettistica
- Editoria, stampa, grafica e fumetteria
- Filatelia e numismatica
- Hobbies e collezionismo
- Prodotti locali.

Nella presentazione del progetto, completo di relazione tecnica-descrittiva con l'indicazione delle specializzazioni merceologiche per ciascuna postazione, potrà essere ricompresa per la vendita di prodotti locali anche la somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la titolarità delle autorizzazioni amministrative di ciascun partecipante.

È vietata la vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali, merci che risultino offensive per il pubblico decoro

Il comune si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici o di variare parzialmente il percorso qualora per sopravvenute esigenze si verifichi la necessità e/o l'urgenza o una migliore organizzazione della mostra mercato complessivamente progettata. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per il concessionario per risolvere il contratto se non nel caso in cui la diminuzione sia superiore al 15% della superficie globale oggetto di concessione. Gli oneri economici e fiscali a carico dell'organizzatore saranno conseguentemente rideterminati.

Art. 3. Durata Mostra Mercato denominata Mercatino di via dei Coralli

La mostra mercato si svolgerà Montalto Marina, in via dei Coralli, nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di giugno, luglio ed agosto e settembre a partire dal 1 giugno sino al 15 settembre 2023.

L'aggiudicazione dell'area di cui al presente Avviso Pubblico e' relativa alle sole giornate di giovedì e venerdì secondo quanto riportato nell'art 1.

Art. 4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.

4.1 Requisiti di ordine generale:

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- Imprese in possesso dei requisiti per l'organizzazione di mercati e fiere /Cooperative/Imprese Sociali/Associazioni di categoria, sportive, culturali e giovanili/Pro-Loce con esperienza almeno triennale nel settore, in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento di tutte le attività previste.
- imprese e soggetti singoli in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Assenza delle cause di divieto e decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011ss.mm.ii

Non partecipare in un più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio;

Allegato 1)

Per la definizione di “soggetti ammessi alla procedura pubblica” si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).

In caso di più imprese/Associazioni/Organismi/Enti collaboranti dovrà essere chiaramente indicato il soggetto capofila (“**gestore**”) che sarà l’unico interlocutore dell’Amministrazione Comunale e che dovrà assumere la piena e totale responsabilità dell’organizzazione, della gestione, del coordinamento e della conduzione del progetto stesso. A tal fine sarà stipulata un’apposita convenzione tra il comune di Montalto di Castro e il soggetto organizzatore.

I soggetti partecipanti dovranno, in ogni caso, trovarsi nella condizione di assenza delle cause di divieto e decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii e non partecipare in un più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio;

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e dell’Amministrazione comunale o che abbiano con essa contenzioni in corso.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per l’esercizio delle attività di organizzazione di mercati, sagre, fiere, servizi ed eventi riferibili all’affidamento in oggetto, o, per le associazioni culturali, sportive, giovanili, Pro-Loco, possesso dell’atto costitutivo regolarmente registrato;

4.3 Requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo:

- Esperienze nel settore “attività di organizzazione di mercati, sagre, fiere, servizi ed eventi riferibili all’affidamento” realizzate nel triennio 2020-2021-2022 quali risultino dal curriculum vitae dell’impresa/associazione con l’indicazione delle date, luoghi e eventuali enti committenti;
- I soggetti interessati devono altresì comprovare, con apposita documentazione, l’organizzazione di almeno n. 02 manifestazioni/fiere/mercati/sagre (iniziative assimilabili per importanza, durata e consistenza) di dimensioni e tipologia analoga nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso.
- Adeguata attrezzatura tecnica;

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e dell’Amministrazione comunale o che abbiano con essa contenzioni in corso.

Art. 5. Divieto di cessione del contratto e subappalto:

L’affidamento operato al soggetto organizzatore della mostra mercato, a seguito dell’avviso pubblico, non potrà in alcun caso formare oggetto di cessione pena l’immediata decadenza e risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 174 del Codice degli appalti gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi (non si considerano terzi le imprese sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione o le imprese ad esse collegate). L’offerente ha l’obbligo di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia accertato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 150/2019.

Art. 6. Oneri economici della concessione:

L'operatore dovrà corrispondere all'ente il Canone Unico Patrimoniale Mercatale, comprensivo della tassa smaltimento rifiuti giornaliera TARI, relativo all'occupazione del suolo pubblico.

Il Canone Unico Patrimoniale Mercatale è fissato a termini del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021.

La tassa smaltimento rifiuti TARI è fissata ai termini del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28-06-2021;

Il Comune provvederà ad emettere il bollettino di pagamento delle suddette tasse per l'ammontare complessivo in relazione a tutta l'area soggetta ad occupazione al solo nome dell'Organizzatore. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del sopra citato Regolamento, per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Art. 7. Principali oneri a carico dell'aggiudicatario e obblighi del Comune

L'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla organizzazione, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Lo stesso riconosce e dà atto che l'Amministrazione comunale è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza dello svolgimento della mostra mercato, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento, dei materiali.

- Il soggetto organizzatore affidatario, in relazione alle attività di cui al precedente articolo, sarà tenuto:
 1. Ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e gestione del mercato oggetto del presente avviso, e di tutte le strutture e servizi necessari;
 2. A pubblicizzare, organizzare e gestire la mostra mercato ai fini del reperimento del numero degli operatori economici indicato ed ogni altra forma di visibilità che vorrà dare all'iniziativa, previo coordinamento dell'Amministrazione comunale con proprio personale e propri mezzi, di cui risponde direttamente ed esclusivamente;
 3. Rispettare le prescrizioni generali sull'utilizzo del suolo pubblico, curando che ciascun operatore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area utilizzata sgombra e pulita;
 4. Vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che lo regolano e, in particolare, sui prodotti posti in vendita, sulla corretta installazione dei banchi e delle strutture, sul rispetto del perimetro assegnato a ciascun operatore, sulla chiarezza delle informazioni riguardo a prezzi, sulla sicurezza del transito pedonale all'interno dell'area del mercato;
 5. Segnalare tempestivamente ogni illecito, violazione o comportamento non corretto alle Autorità competenti;
 6. Osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 36 del 30/07/2019;

Allegato 1)

7. L'organizzatore dovrà accertare il possesso dei seguenti requisiti degli operatori:
 - Possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - (Solo per hobbisti) tesserino hobbisti (L.R. Lazio n. 22 del 06/11/2019 – Testo Unico del Commercio pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 del 07/11/2019 - art. 50, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4);
8. La sistemazione dei banchi sarà di competenza dell'organizzazione e dovrà avvenire nel rispetto di quanto definito nella planimetria in allegato nel rispetto dei luoghi e in modo da evitare danni alle strutture ed agli edifici esistenti. L'entità di eventuali danni sarà quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà alla notifica del danno e delle spese, alla ditta gestrice della mostra mercato la quale sarà tenuta in solido con l'autore del fatto, al risarcimento del danno.
9. L'allocatione dei banchi, nelle aree assegnate, dovrà essere disposta in modo da non impedire il transito verso le attività commerciali fisse ivi esistenti, il transito alle private abitazioni ed il transito pedonale, secondo la planimetria posta in allegato A) alla deliberazione di approvazione delle presenti linee guida;
10. L'organizzazione curerà la sicurezza interna del mercato ed avrà cura che gli operatori :
 - non infastiscano i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - non usino strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
11. Le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/95 e da D.P.C.M. 01.03.1991 e con D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i., e comunque tali da non recare disturbo alle abitazioni ed alle attività limitrofe.
12. Ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione dei seguenti servizi complementari:
 - a) un efficace servizio di pulizia giornaliera;
 - b) garantire una corretta raccolta differenziata e smaltimento degli eventuali rifiuti speciali;
 - c) vigilare affinché, nel corso dello svolgimento delle attività, vengano tenuti comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
 - d) consentire unicamente l'entrata e l'uscita degli automezzi necessari senza permetterne la sosta, al solo fine del rifornimento delle postazioni che dovrà avvenire ad inizio o fine giornata;
 - e) svolgimento, a proprio rischio, profitto e responsabilità, delle attività economiche di cui al progetto presentato in sede di avviso pubblico, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
 - f) provvedere, a propria esclusiva cura, spesa e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria delle strutture posizionate e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità della mostra mercato e al pagamento delle utenze;
 - g) realizzazione, a propria cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, di tutti gli interventi necessari, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché la responsabilità giuridica al riguardo. I soggetti concessionari rispondono dei danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività e servizi di propria competenza e per l'intera durata della mostra mercato, tenendo manlevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo e da qualsiasi richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata in relazione a fatti connessi con le attività e i servizi organizzati e/o gestiti;

Allegato 1)

- h) predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di safety e security (piano operativo per la sicurezza e coordinamento, piano sanitario etc..) ed assumersi gli eventuali costi necessari per l'attuazione delle misure di sicurezza in esso previste al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Rimangono esclusi tutti gli adempimenti connessi alla viabilità e circolazione stradale che restano in capo al Comune di Montalto di Castro nell'ufficio della Polizia Locale.
- i) rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti per la disciplina delle attività rumorose;
- j) acquisire tutte le domande di partecipazione alla mostra mercato da parte di operatori economici qualificati, attraverso adeguata procedura di evidenza pubblica e rispettare rigorosamente i criteri di assegnazione previsti dalle vigenti normative statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
- k) consegnare all'Amministrazione comunale la graduatoria ai fini dell'affissione all'Albo Pretorio, nonché l'elenco dei partecipanti con indicazione della posizione e della superficie del posteggio;
- l) consegnare una copia della planimetria della mostra mercato, corredata da indicazioni relative all'assegnazione dei posteggi, almeno cinque giorni prima della mostra mercato;
- m) individuare e convocare gli operatori economici selezionati al fine dell'assegnazione del posteggio;
- n) gestire direttamente l'attività commerciale della mostra mercato, provvedendo, in qualità di soggetto esterno incaricato dall'Amministrazione comunale, prima del posizionamento degli operatori economici assegnatari, alla riscossione ed alla fatturazione nei confronti degli operatori economici presenti su aree pubbliche della somma forfettaria (canone/tariffa), relativa alle spese di istruttoria e allestimento/organizzazione risultante dalla procedura per l'affidamento dell'organizzazione e gestione della mostra mercato e del Canone Unico Patrimoniale Mercatale da egli complessivamente dovuto all'Ente. Il **Versamento del citato canone dovrà avvenire entro e non oltre il 25/05/2023 a mezzo bollettino PagoPa**. In caso di mancato pagamento del suddetto Canone, al soggetto organizzatore affidatario non potrà essere rilasciata autorizzazione/concessione per il commercio su aree pubbliche e non potrà, pertanto, procedere al posizionamento degli operatori;
- o) provvedere a stipulare opportune polizze assicurative RCT e RCO per la copertura di eventuali imprevisti a persone e/o cose che potrebbero verificarsi nella mostra mercato;
- p) addebitare agli operatori una somma forfettaria (canone/tariffa), da corrispondersi a titolo di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, non superiore a 100,00 € (centro/00) compresa iva, per l'intera durata del mercato, soggetto a ribasso, oltre la quota parte dovuta per il Canone Unico Patrimoniale Mercatale e già versata dal soggetto organizzatore affidatario;
- q) presentare all'Amministrazione comunale l'elenco delle presenze effettive e di spunta degli operatori e degli espositori presenti alla mostra mercato.
- r) garantire i seguenti orari di apertura della mostra mercato: giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
- s) vigilare affinché le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, nel caso in cui sporgano dallo spazio assegnato al venditore, non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2 (due) dal suolo al bordo inferiore della frangia. Deve in ogni caso essere garantito il transito di veicoli autorizzati e di quelli di soccorso;
- t) verificare che le strutture espositive e gli elementi accessori siano ignifughi, conformi alle vigenti normative di legge e installati a regola d'arte e secondo le indicazioni fornite dal costruttore;

Allegato 1)

- u) accertarsi che ciascun espositore sia dotato, per motivi di sicurezza, di una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile e, comunque, deve assicurarsi che sia posto in essere ogni accorgimento per l'incolumità pubblica e privata anche in orario serale e notturno o in condizioni di scarsa visibilità;

Inoltre, il soggetto organizzatore affidatario, in particolare, potrà: realizzare eventuali iniziative promozionali attraverso l'organizzazione di eventi (attrazioni, animazione, musica, artisti di strada ecc.) in regola con adempimenti di legge, previo coordinamento con gli uffici comunali competenti e nel rispetto del Piano Operativo della Sicurezza già redatto;

L'affidamento operato al soggetto organizzatore della mostra mercato, a seguito dell'avviso pubblico, non potrà in alcun caso formare oggetto di cessione, anche parziale, pena l'immediata decadenza.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice degli appalti gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi (non si considerano terzi le imprese raggruppate o consorziate per ottenere la concessione o le imprese ad esse collegate). L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia accertato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 150/2019.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area della mostra mercato.

- L'Amministrazione comunale dovrà:
 - disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;
 - pubblicizzare l'iniziativa sui propri siti istituzionali, sulle proprie pagine social e con gli strumenti nella propria disponibilità.
 - rilasciare un'unica autorizzazione/concessione al soggetto gestore per l'attività su posteggio esercitata dagli operatori;
 - garantire al soggetto gestore la chiusura al traffico dell'area interessata dalle ore 13.00 dei giorni di mercato;

Art. 8. Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta:

Data la peculiarità del tipo di prestazione da fornire si ritiene necessario garantire alti standard di qualità nell'allestimento e nell'offerta commerciale; pertanto l'organizzazione della mostra mercato sarà affidata in esito alla valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo specifico progetto della mostra mercato (**offerta tecnica**), presentato dai soggetti organizzatori partecipanti all'avviso, dovrà essere valutato secondo i seguenti criteri qualitativi **[MAX 70/100 punti]**:

- esperienza maturata nella gestione e organizzazione di EVENTI/MERCATI/MANIFESTAZIONI;
- proposta progettuale per l'organizzazione della mostra mercato;
- proposta del piano di promozione della mostra mercato;

Il soggetto organizzatore affidatario potrà far pagare una somma forfettaria (canone/tariffa) agli operatori economici assegnatari dei posteggi della mostra mercato, sotto forma di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, non superiore ad € 100,00 (cento/00), compresa Iva, per l'intera durata del mercato, per posteggio.

L'**offerta economica** sarà valutata in base al ribasso rispetto alla sopra indicata somma forfettaria (canone/tariffa), secondo il seguente criterio **[MAX 30/100 punti]**:

- 0 punti se il ribasso percentuale è pari allo 0,00%;

Allegato 1)

- 30 punti se il ribasso percentuale è pari al 100,00% (ovvero gli operatori economici assegnatari dei posteggi della mostra mercato non pagheranno nessun canone/tariffa, sotto forma di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, al soggetto organizzatore affidatario);
- un punteggio intermedio calcolato per interpolazione lineare negli altri casi.

In altri termini detto "R%" il ribasso percentuale offerto il punteggio si calcola con la formula:

OFFERTA ECONOMICA = 0,30 x R%

Resta inteso che la somma forfettaria (canone/tariffa) è da intendersi aggiuntiva al Canone Unico Patrimoniale Mercatale, comprensivo della tassa smaltimento rifiuti TARI, che dovrà essere corrisposta all'Ente da parte del soggetto organizzatore affidatario nei termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 9. Regime di inadempienza

Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il soggetto organizzatore affidatario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

L'applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione comunale, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Art. 10. Revoca della concessione e penali

10.1. Revoca. La gestione e organizzazione della Mostra Mercato potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'oneri e dall'avviso pubblico e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione all'avviso pubblico.

10.2. Penali. Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti nell'avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- in caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, potrà essere applicata, per ogni mancanza o irregolarità riscontrata, una penale in misura giornaliera pari **20,00 €**, previa formale contestazione, e nello specifico:
 - a) Numero di banchi inferiori a quelli indicati nella proposta tecnica;

b) Violazione dei criteri dettati dalle presenti linee guida e dal successivo avviso pubblico;

Art.11. Oneri diversi a carico dell'organizzatore

L'organizzatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, qualunque sia la natura o la causa.

Sono inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- gli oneri e rischi relativi alla gestione delle attività di organizzazione e realizzazione del mercato;
- gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività oggetto di appalto;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e di personale da adibire all'organizzazione del mercato e contro gli infortuni sul lavoro;
- l'adozione di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente di infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12. Esenzione dalla responsabilità solidale

Il Comune di Montalto di Castro rimane estraneo a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzatore e il personale dello stesso impiegato nelle attività in oggetto nonché l'organizzatore ed gli operatori economici che prenderanno parte al mercato.

Art. 13. Osservanza della normativa sulla sicurezza

L'organizzatore è tenuto al rispetto e all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di ogni altra prescrizione che potrà essere imposta dal Piano Operativo di Sicurezza dell'organizzazione complessiva della Mostra Mercato .

Art. 14. Polizza assicurativa

L'organizzatore si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in dipendenza e conseguenza della attività esercitata.

Allo scopo, è fatto obbligo all'operatore economico di provvedere alla stipulazione di polizze di assicurazione R.C, per la durata della concessione a copertura dei rischi seguenti:

a) R.C.T. (per danni a terzi). La copertura R.C.T. dovrà assicurare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.

b) R.C.O. (responsabilità civile per operatori soggetti e per quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL). La copertura R.C.O. dovrà inoltre prevedere il risarcimento degli infortuni contemplati nel D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. soprarichiamato e dovrà essere estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.